

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

TEMPI DI EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'avvento della fatturazione elettronica, i termini di emissione della stessa hanno subito variazioni nel corso del periodo di imposta 2019.

I tempi di emissione della fattura (cartacea prima ed elettronica dopo) sono definiti dall'art. 21, comma 4, DPR 633/1972, il quale prevedeva fino al 30 giugno 2019 che *"La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6"*.

L'articolo 11 del DL 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha apportato, **a decorrere dal 1° luglio 2019**, sostanziali modifiche all'art. 21 DPR 633/1972, qui di seguito riportate:

- **art. 21 comma 4:** La fattura elettronica potrà essere emessa al massimo entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR 633/1972;
- **art. 21, comma 2:** Tra gli elementi obbligatori della fattura viene aggiunta la lettera g)bis che prevede l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Infine, l'art. 12-ter del DL n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, cosiddetto Decreto Crescita 2019, ha modificato ulteriormente le regole sull'emissione delle fatture elettroniche, portando da 10 a 12 giorni il termine massimo per l'invio.

Interpretando il tutto con un esempio concreto, ipotizzando una cessione effettuata in data 30 settembre 2019, la fattura immediata che la documenta potrà essere:

1. **Emessa** (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno, così che la data dell'operazione e la data di emissione coincidano;
2. **Generata** il giorno dell'operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 12 ottobre 2019);
3. **Generata** e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (30 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (12 ottobre 2019).

PERIODO TRANSITORIO

Per un periodo transitorio durato fino al 30 giugno 2019, la fattura elettronica poteva essere inviata tardivamente senza incorrere in sanzioni:

- Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale entro il 20/08 in riferimento ad operazioni effettuate entro il secondo trimestre;
- Per i contribuenti con liquidazione IVA mensile entro il 16/07 in riferimento ad operazioni effettuate entro il mese di giugno.

REGIME SANZIONATORIO

In merito alle novità di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio in caso di tardivo o

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

omesso invio delle fatture elettroniche, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 05 agosto 2015, dall'articolo 10, comma 1, del DL n. 119 del 23 ottobre 2018.

In particolare, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni individuate nello stesso articolo 1, comma 6 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471):

- Non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata;
- Sono ridotte del 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta con cadenza mensile, la riduzione del 20% delle sanzioni si applica fino al 30 settembre 2019.

PERIODICITA' LIQUIDAZIONE IVA	DATA FATTURA	SANZIONI
Trimestrale	Uguale o inferiore al 30 giugno 2019	- Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all'Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce - 20% delle sanzioni previste in via ordinaria se la fattura viene emessa ed inviata all'Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Mensile	Uguale o inferiore al 30 settembre 2019	Stesse regole di cui sopra

Le sanzioni di cui sopra o meglio, il meccanismo di riduzioni delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata, sono state introdotte in via transitoria dall'art. 10 del DL 119/2018 per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema e valgono sia per le fatture immediate che per quelle differite.

Ricapitolando:

- Per i contribuenti IVA mensili si potrà godere della riduzione delle sanzioni fino alla liquidazione IVA in scadenza il 16 ottobre 2019, ovvero per tutte le fatture con iva a debito emesse fino alla data del 30 settembre. Successivamente si dovranno applicare le sanzioni previste nella tabella sottostante;

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Per i contribuenti IVA trimestrali il periodo transitorio è terminato lo scorso 20 agosto, termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre. Per l'IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA	Articolo 6 comma 1 D.LGS. 471/1997	Da 250 a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Articolo 6 comma 1 D.LGS. 471/1997	Dal 90% al 180% dell'imposta con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge	Articolo 6 comma 2 D.LGS. 471/1997	Dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo dell'IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali	Articolo 6 comma 5-bis D.LGS. 472/1997	Niente sanzioni

Bitonto, 21 ottobre 2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it